

AGOSTO 2021: NOVITÀ..... 2

1	Contribuenti che svolgono attività con indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Proroga dei versamenti - Chiarimenti.....	2
2	Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Spese sanitarie - Estensione dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS.....	3
3	Rapporti di scambio tra Italia e San Marino - Fatturazione elettronica - Regole tecniche.....	5
4	Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021 - Comunicazione per l'accesso - Nuovi termini di presentazione.....	6
5	Agevolazioni per il settore tessile e della moda - Termini e modalità di presentazione delle domande.....	7
6	Credito d'imposta sui canoni di locazione - Ultimo trimestre 2020 - Spettanza alle associazioni sportive dilettantistiche - Esclusione.....	8
7	Recupero del primo acconto IRAP 2020 erroneamente versato - Modalità.....	9
8	Crediti d'imposta sulle commissioni bancarie e per l'acquisto o noleggio di POS - Definizione delle regole tecniche per il collegamento.....	9
9	Errori su operazioni esenti o non imponibili IVA - Sanzioni per il cessionario.....	10
10	Note di variazione IVA - Attivazione della clausola risolutiva espressa - Estinzione del contratto.....	10
11	Prezzo provvisorio - Aggiustamenti - Incidenza sulla base imponibile IVA.....	11
12	<i>Split payment</i> - Mandato senza rappresentanza - Omessa fatturazione del terzo - Modalità di regolarizzazione.....	11
13	Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso - Versamento del contributo di vigilanza 2021-2022.....	12
14	Contributo per l'acquisto di apparecchi televisivi (c.d. " <i>bonus TV rottamazione</i> ") - Procedura di accesso all'agevolazione.....	14
15	Controllo del versamento delle ritenute nell'ambito degli appalti - Società subappaltatrice in amministrazione straordinaria - Esclusione.....	16
16	Cessioni di prodotti derivanti dal riciclo di bottiglie - <i>Reverse charge</i> - Esclusione.....	16
17	IVA - Servizi su immobili in Italia - <i>Reverse charge</i>	17

SETTEMBRE 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 18

1	<p>CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ CON INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) - PROROGA DEI VERSAMENTI - CHIARIMENTI</p> <p>Con la ris. 5.8.2021 n. 53, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla proroga dei versamenti disposta dall’art. 9-ter del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), inserito in sede di conversione nella L. 23.7.2021 n. 106, con il quale sono stati prorogati al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA; • che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021; • in relazione ai contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
1.1	<p>AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO DELLA PROROGA</p> <p>La ris. 53/2021 conferma che la proroga si applica a favore dei soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro; • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR; • applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime di vantaggio di cui all’art. 27 del DL 98/2011; • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. <p>Soggetti che svolgono attività agricole</p> <p>La proroga non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).</p>
1.2	<p>ESCLUSIONE DELL’ULTERIORE DIFFERIMENTO CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%</p> <p>La ris. 53/2021 conferma che non è possibile un ulteriore differimento dei versamenti di 30 giorni, cioè dal 15.9.2021 al 15.10.2021, applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>La proroga disposta dall’art. 9-ter del DL 25.5.2021 n. 73 convertito, infatti, è stata prevista in deroga a quanto disposto dall’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.</p>
1.3	<p>RATEIZZAZIONE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA</p> <p>Come precisato dalla ris. 53/2021, in caso di opzione per la rateizzazione dei versamenti, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, le rate scadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 15.9.2021; • il 16.9.2021, con applicazione degli interessi dello 0,01%; • il 18.10.2021 (poiché il giorno 16 cade di sabato), con applicazione degli interessi dello 0,34%; • il 16.11.2021, con applicazione degli interessi dello 0,67%.
1.4	<p>RATEIZZAZIONE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA</p> <p>In caso di rateizzazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, invece, le rate scadono:</p>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • il 15.9.2021; • il 30.9.2021, con applicazione degli interessi dello 0,17%; • il 2.11.2021 (poiché il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi), con applicazione degli interessi dello 0,50%; • il 30.11.2021, con applicazione degli interessi dello 0,83%.
<p>1.5</p>	<p>MANTENIMENTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RATEIZZAZIONE</p> <p>La ris. 53/2021 ha chiarito che i soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga di cui all'art. 9-ter del DL 73/2021 convertito, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateizzazione originario.</p> <p>In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021 può considerarsi posticipato al 15.9.2021, senza applicazione di interessi.</p> <p>Interessi già corrisposti e non più dovuti</p> <p>Viene chiarito che gli interessi da rateizzazione eventualmente già versati, ma non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive, cioè quelle scadenti dopo il 15.9.2021.</p> <p>Indicazione delle singole rate nel modello F24</p> <p>In tutti i casi, l'Agenzia sottolinea che è necessario dare evidenza, nel modello F24, del numero della rata che viene versata.</p> <p>Non è quindi possibile indicare in un unico rigo del modello F24 l'importo complessivo delle rate che vengono versate, ma occorre compilare un rigo per ciascuna rata evidenziando il relativo numero (es. "0206", "0306", ecc.).</p>
<p>1.6</p>	<p>VERSAMENTI SENZA UN PIANO DI RATEIZZAZIONE</p> <p>L'Agenzia ha infine precisato che qualora, entro il termine del 15.9.2021, si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateizzazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione, entro il 15.9.2021, senza interessi; • in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15.9.2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.
<p>2</p>	<p>PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - SPESE SANITARIE - ESTENSIONE DEI SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TS</p>
	<p>Ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e REDDITI PF), con il DM 16.7.2021, pubblicato sulla G.U. 3.8.2021 n. 184, sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione telematica al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche.</p>
<p>2.1</p>	<p>NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI</p> <p>L'obbligo di invio telematico al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie viene esteso ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della Salute 9.8.2019, per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tecnico sanitario di laboratorio biomedico; • tecnico audiometrista; • tecnico audioprotesista; • tecnico ortopedico; • dietista; • tecnico di neurofisiopatologia;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; • igienista dentale; • fisioterapista; • logopedista; • podologo; • ortottista e assistente di oftalmologia; • terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; • tecnico della riabilitazione psichiatrica; • terapeuta occupazionale; • educatore professionale; • tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. <p>Sono inoltre tenuti all'invio dei dati i soggetti iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 19.5.71 n. 403.</p> <p>Comunicazione degli elenchi dei professionisti al Sistema Tessera sanitaria</p> <p>Ai fini in esame, gli elenchi dei nuovi soggetti obbligati saranno resi disponibili al Sistema Tessera sanitaria da parte della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.</p>
<p>2.2</p>	<p>DECORRENZA DELL'OBBLIGO</p> <p>L'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei suddetti soggetti, si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall'1.1.2021.</p> <p>I dati delle spese sanitarie sostenute nel 2021 saranno quindi utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022, da rendere disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2022.</p>
<p>2.3</p>	<p>MODALITÀ DI INVIO DEI DATI</p> <p>Per la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera sanitaria, per la relativa consultazione da parte del cittadino e per la loro conservazione, si applicano le medesime modalità previste per gli altri soggetti obbligati, contenute nei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31.7.2015, 27.4.2018, 19.10.2020 e 29.1.2021.</p>
<p>2.4</p>	<p>TERMINI DI INVIO DEI DATI</p> <p>L'invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 deve avvenire entro il 31.1.2022.</p> <p>In relazione all'anno 2021, con riferimento ai nuovi soggetti in esame viene quindi stabilita un'unica scadenza annuale, rispetto alle scadenze semestrali previste per gli altri soggetti obbligati.</p> <p>Periodicità mensile per le spese sostenute dal 2022</p> <p>A decorrere dalle spese sostenute dal 2022, per tutti i soggetti obbligati, è previsto il passaggio ad una periodicità di trasmissione mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui le spese sanitarie sono state sostenute.</p>
<p>2.5</p>	<p>REGIME SANZIONATORIO</p> <p>L'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97; • con un massimo però di 50.000,00 euro.

<p>segue</p>	<p>Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.</p> <p>Primo anno di applicazione dell'obbligo</p> <p>Per il primo anno di applicazione dell'obbligo di comunicazione, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di "lieve tardività" nella trasmissione dei dati; • oppure di errata trasmissione degli stessi, "se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata". <p>In relazione ai nuovi soggetti obbligati in esame, tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2021.</p> <p>Correzione dei dati trasmessi</p> <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro i 5 giorni successivi alla scadenza; • ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
<p>3</p>	<p>RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO - FATTURAZIONE ELETTRONICA - REGOLE TECNICHE</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 5.8.2021 n. 211273, ha stabilito che per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni effettuate tra operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino dovranno essere seguite le regole tecniche disciplinate dal provv. 30.4.2018 n. 89757.</p> <p>Nel provvedimento sono definite, tra l'altro, le procedure relative alla trasmissione e convalida delle fatture emesse da operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato nei confronti di operatori sanmarinesi e quelle inerenti le cessioni da parte di questi ultimi nei confronti di soggetti passivi nazionali.</p> <p>Le disposizioni del DL "Crescita" (art. 12 del DL 34/2019) e quelle contenute nel successivo decreto con il quale è stata ridefinita la disciplina degli scambi fra i due Paesi (DM 21.6.2021) prevedono infatti la "modernizzazione delle procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e versamenti dell'IVA" (motivazioni del provv. 211273/2021).</p>
<p>3.1</p>	<p>DECORRENZA</p> <p>Dall'1.10.2021 e fino al 30.6.2022, le fatture relative alle cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino potranno essere emesse e ricevute in formato analogico o elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SdI), mentre dall'1.7.2022, salvi gli esoneri previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 12 del DL 34/2019 e art. 2 co. 2 del DM 21.6.2021), non potrà più essere utilizzato il formato cartaceo.</p>
<p>3.2</p>	<p>CESSIONE VERSO OPERATORI SANMARINESI</p> <p>Le fatture elettroniche B2B relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino vengono trasmesse dal Sistema di Interscambio all'ufficio tributario di San Marino, il quale, nei quattro mesi successivi all'emissione, comunica l'esito dei controlli sul documento, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione (art. 7 co. 1 del DM 21.6.2021). Trascorso tale periodo, in caso mancata convalida della fattura, l'operazione è assoggettata ad IVA e il soggetto passivo residente, stabilito o identificato in Italia è tenuto ad emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26 co. 1 del DPR 633/72. Accedendo ai servizi di consultazione presenti sul portale "Fatture e Corrispettivi" sarà possibile visualizzare</p>

	<p>non soltanto i dati fiscali delle fatture inviate verso San Marino, ma anche l'esito conseguente ai suddetti controlli.</p> <p>Codice destinatario</p> <p>In data 31.8.2021, l'ufficio tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato per la ricezione o lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana. Tale codice è composto dalla seguente sequenza alfanumerica di 7 caratteri: "2R4GTO8".</p>
3.3	<p>CESSIONI DA OPERATORI SANMARINESI</p> <p>Per quanto concerne le cessioni da operatori sammarinesi con addebito dell'IVA, l'art. 7 del DM 21.6.2021 dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta è versata dall'operatore economico di San Marino al proprio ufficio tributario, il quale, a sua volta, entro 15 giorni, trasferisce le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, trasmettendo altresì gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti; • l'Agenzia, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi; • l'esito positivo del controllo è reso noto telematicamente all'ufficio tributario di San Marino e al cessionario, che da tale momento è legittimato a operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli artt. 19 ss. del DPR 633/72. <p>Anche in questo caso, l'accesso ai servizi di consultazione del portale "Fatture e Corrispettivi" consente di verificare il risultato dei controlli operati dall'Agenzia delle Entrate, indispensabile ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.</p> <p>In caso di cessioni verso il territorio dello Stato senza addebito d'imposta (art. 8 del DM 21.6.2021), sarà possibile visualizzare l'informazione circa l'esito positivo dei controlli, così da porre in essere la procedura di assolvimento dell'IVA prevista dall'art. 17 co. 2 del DPR 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste per l'integrazione delle fatture elettroniche (art. 8 co. 1 del DM 21.6.2021).</p>
4	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021 - COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO - NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE</p>
	<p>Con il comunicato 31.8.2021, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha posticipato al periodo dall'1.10.2021 al 31.10.2021 la finestra temporale per la presentazione della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari 2021 (art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017, come modificato dal DL 73/2021, c.d. "Sostegni-bis").</p>
4.1	<p>MODIFICHE APPORTATE DAL DL "SOSTEGNI-BIS"</p> <p>Il credito d'imposta deve essere calcolato nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati (e non sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente), sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive.</p>
4.2	<p>NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE</p> <p>Sulla base del DL "Sostegni-bis", era previsto che la comunicazione fosse presentata dall'1.9.2021 al 30.9.2021.</p> <p>A causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dal DL "Sostegni-bis", si è reso necessario posticipare il periodo di presentazione dall'1.10.2021 al 31.10.2021.</p> <p>Restano comunque valide le comunicazioni già presentate dall'1.3.2021 al 31.3.2021 (periodo previsto originariamente).</p>

4.3

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere quindi inviato:

- tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare” (accessibile con SPID, CNS o CIE ovvero con le credenziali Entratel e Fisconline).

5	<p>AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE TESSILE E DELLA MODA - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Con il DM 3.8.2021, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori, previste dall'art. 38-<i>bis</i> del DL 34/2020 e dalle relative disposizioni attuative.</p>
5.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione ai sensi di quanto previsto nell'allegato I al regolamento UE 17.6.2014 n. 651, operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.</p> <p>Le imprese devono svolgere almeno una delle attività individuate dall'art. 5 co. 3 del DM 18.12.2020, come risultante dal codice attività ATECO "prevalente" comunicato al Registro delle imprese.</p> <p>Alla data di presentazione della domanda le suddette piccole imprese devono inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risultare iscritte e "attive" nel Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente da non più di 5 anni; • svolgere in Italia una o più delle attività economiche previste; • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; alla data del 31.12.2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinata dall'art. 2 punto 18 del regolamento UE 651/2014; • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi; • non avere ancora distribuito utili; • non essere in situazione di difficoltà alla data del 31.12.2019, ma esserlo diventate nel periodo dall'1.1.2020 al 30.6.2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui al terzo punto.
5.2	<p>PROGETTI AMMISSIBILI</p> <p>Per accedere alle agevolazioni, le imprese che possono beneficiare delle agevolazioni devono presentare progetti di investimento appartenenti alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di <i>design</i>; • progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni di processo produttivo; • progetti finalizzati alla realizzazione e all'utilizzo di tessuti innovativi; • progetti ispirati ai principi dell'economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili; • progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni digitali. <p>Tali progetti, inoltre, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere realizzati dai soggetti beneficiari presso la propria sede operativa ubicata in Italia; • prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 50.000,00 euro e non superiori a 200.000,00 euro; • essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; • essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

<p>5.3</p>	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione; • ai brevetti, programmi informatici e licenze <i>software</i>; • alla formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell’importo del progetto; • al capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: <ul style="list-style-type: none"> – materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; – servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa; – godimento di beni di terzi; – personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.
<p>5.4</p>	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p> <p>Le agevolazioni in esame sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, cioè secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ex art. 5 del DLgs. 123/98.</p> <p>Le domande di agevolazione possono essere presentate a Invitalia il 22.9.2021 dalle ore 12.00 fino alle ore 18.00 e nei successivi giorni, previa verifica della disponibilità dei fondi, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Se presentate prima del termine iniziale, le istanze non saranno prese in considerazione.</p> <p>Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili da Invitalia prima dell’apertura dello sportello.</p> <p>Le domande, da sottoscrivere tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) in modalità persona fisica, devono essere corredate dalla proposta progettuale e dall’ulteriore documentazione indicata nella domanda medesima.</p> <p>Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.</p>
<p>6</p>	<p>CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE - ULTIMO TRIMESTRE 2020 - SPETTANZA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ESCLUSIONE</p> <p>Con la risposta a interpello 26.8.2021 n. 562, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’associazione sportiva dilettantistica, che svolga la propria attività istituzionale in un immobile locato, non può accedere al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, con riferimento all’ultimo trimestre 2020, anche se svolge attività con uno dei codici ATECO elencati negli Allegati 1 e 2 al DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”), in quanto gli artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020 riservano tale beneficio alle sole “imprese”.</p>
<p>6.1</p>	<p>CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI PER L’ULTIMO TRIMESTRE 2020</p> <p>Si ricorda che gli artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020 hanno esteso il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:</p>

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; • alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al DL 137/2020; • alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al DL 137/2020, che abbiano la sede operativa nelle cosiddette "zone rosse" individuate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020; • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (ma resta necessario il calo del fatturato, fatti salvi i soggetti esonerati).
<p>6.2</p>	<p>APPLICABILITÀ ALLE SOLE IMPRESE</p> <p>Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta 562/2021, posto che gli artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020 riservano espressamente il credito d'imposta, per l'ultimo trimestre 2020, alle "imprese", non possono accedere al beneficio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 gli enti non commerciali che svolgano attività con i codici ATECO individuati dai suddetti allegati.</p> <p>A nulla rileva, in questo contesto, il fatto che gli artt. 8 e 8-bis del DL Ristori rinviino "in quanto compatibili" alle disposizioni dell'art. 28 del DL 34/2020 (che, al co. 4, estende il credito agli enti non commerciali), atteso che il DL "Ristori" ha espressamente ridefinito il campo soggettivo di applicazione del credito per l'ultimo trimestre 2020, limitandolo alle "imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati" rispettivamente negli allegati 1 e 2.</p>
<p>7</p>	<p>RECUPERO DEL PRIMO ACCONTO IRAP 2020 ERRONEAMENTE VERSATO - MODALITÀ</p>
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.8.2021 n. 543 ha precisato le modalità di indicazione, nel modello IRAP 2021, del primo acconto IRAP 2020 erroneamente versato, pur ricorrendo i requisiti per beneficiare dell'esonero ex art. 24 del DL 34/2020.</p>
<p>7.1</p>	<p>INDICAZIONE DEL PRIMO ACCONTO "FIGURATIVO" 2020 NEL MODELLO IRAP 2021</p> <p>Al fine di consentire l'indicazione del primo acconto "figurativo" 2020 non versato, nel modello IRAP 2021 è stata inserita, all'interno del rigo IR25, la colonna 2 "Art. 24 - D.L. n. 34/20".</p> <p>L'acconto complessivamente versato, inclusa la prima rata di acconto "figurativa", va poi riportato nella colonna 3.</p>
<p>7.2</p>	<p>RECUPERO DELL'IMPORTO CORRISPOSTO ANCHE SE NON DOVUTO</p> <p>Se, pur ricorrendo i requisiti per beneficiare dell'esonero ex art. 24 del DL 34/2020, il primo acconto "figurativo" 2020 è stato comunque versato (vuoi per errore, vuoi a fini prudenziali), all'interno del rigo IR25 del modello IRAP 2021 occorre riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella colonna 2, il primo acconto "figurativo" 2020 determinato con il metodo storico (oppure con quello previsionale, se quest'ultimo dà un risultato inferiore); • nella colonna 3, la somma degli acconti versati (tra cui il primo realmente corrisposto), incluso l'importo dell'acconto "figurativo" indicato nella colonna 2. <p>L'esigenza di riportare nella colonna 3 sia il primo acconto "figurativo", sia quello effettivamente versato, scaturisce dalla necessità di consentire lo scomputo, dall'importo dovuto a saldo (da esporre nel rigo IR26, se a debito, o IR27, se a credito), altresì di quanto non versato per effetto dell'art. 24 del DL 34/2020.</p>
<p>8</p>	<p>CREDITI D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI BANCARIE E PER L'ACQUISTO O NOLEGGIO DI POS - DEFINIZIONE DELLE REGOLE TECNICHE PER IL COLLEGAMENTO</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Con il provv. 6.8.2021 n. 211996, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (registratori telematici), ai fini della fruizione, da parte degli esercenti, dei crediti d'imposta previsti dagli artt. 22 co. 1-ter e 22-bis co. 1 del DL 124/2019 (introdotti dall'art. 11-bis co. 10 - 11 del DL 73/2021 convertito).</p> <p>Nello specifico, viene previsto che i suddetti requisiti tecnici sono quelli stabiliti al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche del provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 e successive modificazioni.</p>
<p>9</p>	<p>ERRORI SU OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI IVA - SANZIONI PER IL CESSIONARIO</p>
	<p>Con la ris. 3.8.2021 n. 51, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso in cui il cedente o prestatore di un'operazione esente o non imponibile ai fini IVA addebita erroneamente l'imposta, concludendo che il cessionario o committente di tale operazione è soggetto alla sanzione proporzionale pari al 90% dell'imposta illegittimamente detratta.</p>
<p>9.1</p>	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>Ai sensi dell'art. 6 co. 6 secondo periodo del DLgs. 471/97, come modificato dalla L. 205/2017, in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, è sancito che il cessionario è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250,00 euro e 10.000,00 euro.</p> <p>La disposizione opera in deroga rispetto al primo periodo dell'art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97, in forza del quale il soggetto che computa illegittimamente in detrazione l'IVA assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta.</p>
<p>9.2</p>	<p>GIURISPRUDENZA E PRASSI</p> <p>La giurisprudenza di legittimità (Cass. 3.11.2020 n. 24289) ha escluso l'applicabilità dell'art. 6 co. 6 secondo periodo di cui trattasi, e, quindi, la detraibilità dell'IVA in capo al cessionario o committente, laddove il cedente o prestatore abbia addebitato per errore l'IVA su operazioni non imponibili. Secondo i giudici, la disposizione è applicabile ai soli casi di operazioni imponibili qualora, per un errore di aliquota, si addebita un'IVA maggiore di quella dovuta.</p> <p>Alle medesime conclusioni è giunta la ris. Agenzia delle Entrate 51/2021, ritenendo che il cessionario o committente sia soggetto alla sanzione proporzionale qualora il cedente o prestatore abbia addebitato erroneamente l'IVA in fattura per operazioni esenti o non imponibili.</p>
<p>10</p>	<p>NOTE DI VARIAZIONE IVA - ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ESTINZIONE DEL CONTRATTO</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui sia attivata una clausola risolutiva espressa, in dipendenza della quale venga meno (in tutto o in parte) un'operazione per la quale sia stata emessa fattura e sia stato assolto l'obbligo di pagamento dell'IVA, è consentita l'emissione di una nota di credito anche in presenza di una contestazione in sede giudiziale, senza che sia necessario un formale atto di accertamento del verificarsi della predetta risoluzione.</p>
<p>10.1</p>	<p>NOTA DI CREDITO CON IL SOLO ACCERTAMENTO DI FATTO</p> <p>In presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica, il fornitore può emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento. A tale scopo è sufficiente il mero accertamento di fatto rispetto all'inadempimento del cessionario o committente, senza che sia necessario che venga definita l'eventuale procedura giudiziale avviata dal debitore (principio di</p>

<p>segue</p>	<p>diritto Agenzia delle Entrate 6.8.2021 n. 11).</p> <p>Tale linea interpretativa (che aggiorna il chiarimento contenuto nel precedente principio di diritto 2.4.2019 n. 13), è stata confermata nella risposta a interpello 11.8.2021 n. 544, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che al fine della verifica della causa di estinzione di un contratto in essere fra le parti, in forza della quale è consentita l’emissione della nota di credito, non è necessario un formale atto di accertamento.</p> <p>I recenti chiarimenti sono coerenti con quanto affermato nella ris. Agenzia delle Entrate 21.11.2008 n. 449; nel documento, in relazione a un caso di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta a eseguire la prestazione convenuta, si precisava che, ai fini della nota di variazione in diminuzione, <i>“la risoluzione contrattuale non richiede uno specifico atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del suo verificarsi”</i>.</p>
<p>10.2</p>	<p>NOTA DI VARIAZIONE IN AUMENTO</p> <p>Nel principio di diritto 11/2021 l’Amministrazione finanziaria precisa che l’eventuale successiva pronuncia giudiziale che confermi le pattuizioni e gli obblighi contrattuali originari, determinando l’infondatezza giuridica della dichiarazione risolutiva di parte, comporta l’obbligo, da parte del fornitore, dell’emissione di una nota di variazione in aumento ex art. 26 co. 1 del DPR 633/72.</p>
<p>11</p>	<p>PREZZO PROVVISORIO - AGGIUSTAMENTI - INCIDENZA SULLA BASE IMPONIBILE IVA</p>
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 6.8.2021 n. 529, ha precisato che sono rilevanti ai fini IVA gli aggiustamenti di prezzo operati in relazione ad alcune cessioni domestiche di beni, determinati sulla base dei profitti conseguiti dalle parti, laddove sussista un legame diretto fra le somme determinate a consuntivo e l’operazione originaria. Gli aggiustamenti, incidendo sulla base imponibile, sono documentati come variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.</p>
<p>11.1</p>	<p>INCLUSIONE DEGLI AGGIUSTAMENTI DI PREZZO NELLA BASE IMPONIBILE</p> <p>Le parti possono prevedere che, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, sia stabilito un corrispettivo provvisorio e che, periodicamente, siano determinati aggiustamenti di prezzo sulla base del c.d. <i>“Profit True Up”</i> (variazione calcolata sulla base dei profitti conseguiti).</p> <p>La normativa europea (art. 73 della direttiva 2006/112/CE) e quella interna (art. 13 del DPR 633/72) dispongono che la base imponibile di un’operazione sia costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti.</p> <p>Con riferimento a ciascun aggiustamento di prezzo, ai fini IVA è necessario appurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’esistenza di un’operazione resa a fronte di un corrispettivo; • la sussistenza di un nesso diretto tra il suddetto corrispettivo e l’operazione originaria.
<p>11.2</p>	<p>NOTE DI VARIAZIONE</p> <p>Nel caso in cui sia possibile dimostrare la connessione fra le somme determinate a consuntivo e l’operazione principale, gli aggiustamenti di prezzo saranno quindi rilevanti ai fini IVA e andranno documentati con note di variazione in aumento o diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.</p>
<p>12</p>	<p>SPLIT PAYMENT - MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA - OMESSA FATTURAZIONE DEL TERZO - MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE</p>
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.8.2021 n. 531, sono stati forniti i seguenti chiarimenti circa le modalità attraverso le quali il cessionario o committente (mandatario) può regolarizzare un’operazione con IVA applicata in <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72), ove sussista un rapporto di mandato senza rappresentanza.</p>

12.1	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI</p> <p>In passato era già stato chiarito che, fermo restando il versamento dell'IVA addebitata in fattura secondo le regole proprie dello <i>split payment</i>, se le Pubbliche Amministrazioni ricevono una fattura con imposta inferiore a quella dovuta, per acquisti effettuati nell'esercizio di un'attività commerciale, le stesse devono versare l'IVA oggetto di regolarizzazione con la procedura di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27).</p>
12.2	<p>MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA</p> <p>In presenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza esistente fra due enti soggetti alla disciplina della scissione dei pagamenti, tuttavia, se l'IVA è già stata assolta dal mandante sulla base della fattura di riaddebito emessa dal mandatario e quest'ultimo non riceve la fattura dal terzo, il mandatario può regolarizzare l'operazione ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 contabilizzando l'imposta dovuta nei registri IVA acquisti e vendite, senza effettuare alcun versamento all'Erario.</p>
13	<p>SOCIETÀ COOPERATIVE, BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA 2021-2022</p> <p>Con il DM 11.6.2021, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 18.8.2021 n. 197, è stato determinato l'ammontare del contributo per il biennio 2021-2022 dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, a copertura delle spese per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa".</p>
13.1	<p>CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE</p> <p>In relazione alle società cooperative, il contributo di revisione per il biennio 2021-2022 è dovuto nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 280,00 euro, qualora la società cooperativa sia costituita da un numero di soci fino a 100, abbia un capitale sottoscritto fino a 5.160,00 euro e realizzi un fatturato fino a 75.000,00 euro; • 680,00 euro, qualora la società cooperativa sia composta da un numero di soci compreso tra 101 e 500, abbia un capitale sottoscritto compreso tra 5.160,01 e 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 75.000,01 e 300.000,00 euro; • 1.350,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 300.000,01 e 1.000.000,00 di euro; • 1.730,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 1.000.000,01 e 2.000.000,00 di euro; • 2.380,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato superiore a 2.000.000,00 di euro. <p>Maggiorazioni del contributo</p> <p>I suddetti importi del contributo sono aumentati del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale, ai sensi dell'art. 15 della L. 31.1.92 n. 59; • 30%, per le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381. <p>Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi</p> <p>Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il predetto aumento del 50% si applica se non rientrano in alcuna delle altre

	<p>fattispecie previste dal suddetto art. 15 della L. 31.1.92 n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contributo dovuto (compresa l'eventuale maggiorazione del 50%) è ulteriormente maggiorato del 10%.
13.2	<p>CONTRIBUTO DOVUTO DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO</p> <p>In relazione alle banche di credito cooperativo, il contributo di revisione per il biennio 2021-2022 è dovuto nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.980,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci fino a 980 e abbia un totale attivo fino a 124.000.000,00 di euro; • 3.745,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci compreso tra 981 e 1.680 e abbia un totale attivo compreso tra 124.000.000,01 e 290.000.000,00 di euro; • 6.660,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci superiore a 1.680 e abbia un totale attivo superiore a 290.000.000,00 di euro.
<i>segue</i>	
13.3	<p>CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO</p> <p>In relazione alle società di mutuo soccorso, il contributo di revisione per il biennio 2021-2022 è dovuto nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 280,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci fino a 1.000 e abbia un totale di contributi mutualistici fino a 100.000,00 euro; • 560,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci compreso tra 1.001 e 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici compreso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro; • 840,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci superiore a 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici superiore a 500.000,00 euro.
13.4	<p>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO</p> <p>La collocazione in una delle suddette fasce richiede il possesso contestuale, da parte della società cooperativa, della banca di credito cooperativo o della società di mutuo soccorso, di tutti i parametri ivi previsti.</p> <p>L'ente cooperativo che superi anche uno solo dei parametri previsti è tenuto al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto.</p> <p>L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31.12.2020, ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2020.</p>
13.5	<p>ENTI COOPERATIVI CHE HANNO DELIBERATO LO SCIoglIMENTO</p> <p>Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2021-2022 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma restando l'applicazione delle previste maggiorazioni.</p>
13.6	<p>ENTI COOPERATIVI ESONERATI DAL PAGAMENTO</p> <p>Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese successivamente al 31.12.2021 sono esonerate dal pagamento del contributo.</p>
13.7	<p>TERMINI PER IL PAGAMENTO</p> <p>Il contributo di revisione deve essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16.11.2021;

	<ul style="list-style-type: none"> per gli enti cooperativi di nuova costituzione, entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese; in tal caso, la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese.
13.8	<p>MODALITÀ DI PAGAMENTO</p> <p>I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> “3010”, in relazione al contributo biennale, alle eventuali maggiorazioni (escluso il 10% dovuto dalle cooperative edilizie) e agli interessi per ritardato pagamento; “3011”, in relazione alla maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie e agli interessi per ritardato pagamento; “3014”, in relazione alle sanzioni. <p>Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono utilizzare per il pagamento il modello F24 pre-compilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all'indirizzo Internet https://cooperative.mise.gov.it.</p> <p>I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.</p> <p>Adesione ad un'Associazione nazionale</p> <p>Qualora l'adesione ad una Associazione nazionale di rappresentanza avvenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> prima del termine stabilito per il versamento del contributo, il versamento deve essere effettuato all'Associazione; successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello Sviluppo economico.
14	<p>CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHI TELEVISIVI (C.D. “BONUS TV ROTTAMAZIONE”) - PROCEDURA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Con il DM 5.7.2021, pubblicato sulla G.U. 7.8.2021 n. 188, sono state stabilite le modalità per richiedere il contributo per l'acquisto di apparecchi televisivi conformi alle nuove tecnologie del digitale terrestre, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti (c.d. “bonus TV rottamazione”), previsto dall'art. 1 co. 614 della L. 30.12.2020 n. 178.</p> <p>L'agevolazione è volta a incentivare il corretto smaltimento nonché la sostituzione dei vecchi modelli non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.</p>
14.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i residenti in Italia che, al momento della richiesta del contributo, sono intestatari del canone RAI (addebitato in bolletta o che corrispondono il canone mediante il modello F24), nonché le persone fisiche, residenti in Italia, che al 31.12.2020 risultino di età pari o superiore a 75 anni e, in quanto tali, siano esentati dal pagamento del canone RAI.</p> <p>L'accesso all'agevolazione non è condizionato all'ammontare dell'ISEE.</p>
14.2	<p>APPARECCHIATURE OBSOLETE</p> <p>Il riconoscimento del <i>bonus</i> è subordinato al corretto smaltimento dell'apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2.</p> <p>Ai fini in esame si considerano “obsoleto” le apparecchiature di ricezione televisiva</p>

	<p>acquistate antecedentemente al 22.12.2018.</p>
14.3	<p>MISURA DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Il contributo è riconosciuto una sola volta con riferimento all'acquisto di un solo apparecchio TV, tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei reso disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico, e si sostanzia in uno sconto praticato dal venditore all'utente finale, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita (comprensivo dell'IVA), nel limite massimo di 100,00 euro.</p> <p>Il contributo può essere richiesto dal 23.8.2021 e fino al 31.12.2022, salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili.</p> <p>Cumulabilità con il precedente contributo</p> <p>L'agevolazione è cumulabile con quella prevista dal DM 18.10.2019 per l'acquisto di televisori o <i>decoder</i> idonei alla ricezione di programmi TV con i nuovi <i>standard</i> trasmissivi, qualora il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 20.000,00 euro, ma il cui importo è però ridotto a 30,00 euro o al minor prezzo di vendita.</p>
<i>segue</i>	
14.4	<p>PROCEDURA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Lo smaltimento dell'apparecchio deve essere effettuato presso il venditore contestualmente all'atto di acquisto oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta, previa consegna del modulo (allegato al DM 5.7.2021) con cui l'utente finale attesta il conferimento del bene, autocertifica la titolarità dell'abbonamento RAI e la non conformità dell'apparecchio TV (in quanto acquistato antecedentemente al 22.12.2018). Tale modulo, controfirmato dal venditore o dall'addetto del centro di raccolta, va consegnato all'atto dell'acquisto del nuovo apparecchio, unitamente a una copia del documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente, pena il mancato riconoscimento del beneficio.</p> <p>Per applicare lo sconto il venditore è tenuto ad avvalersi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, mediante il quale deve trasmettere una comunicazione recante, a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale del venditore; • il codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell'utente finale; • i dati identificativi dell'apparecchio per consentirne la verifica di idoneità; • il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'IVA. <p>Ricevuta la comunicazione, l'Agenzia verifica i dati e comunica al venditore, mediante il rilascio di un'apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l'impossibilità ad applicarlo.</p> <p>Annullamento dell'operazione</p> <p>L'operazione è annullata laddove l'acquisto non si concluda o nel caso di restituzione dell'apparecchio da parte dell'utente finale.</p>
14.5	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER IL VENDITORE</p> <p>Lo sconto praticato dal venditore è recuperato dallo stesso mediante un apposito credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da indicare nella dichiarazione dei redditi; • utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, utilizzando il codice tributo "6927" istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 23.8.2021 n. 55, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione da parte del servizio telematico. <p>A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di ver-</p>

samento.

Il credito è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni, pena lo scarto del modello F24.

Esclusione dei limiti annui agli importi compensabili

Al credito d'imposta in esame non si applicano i limiti annui all'utilizzo dei crediti in compensazione, di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000.

Restituzione dell'importo utilizzato

Nel caso di restituzione dell'apparecchio da parte dell'utente finale, il venditore è tenuto alla restituzione, tramite il modello F24 telematico, del credito d'imposta utilizzato.

15	CONTROLLO DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI - SOCIETÀ SUBAPPALTATRICE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - ESCLUSIONE
	<p>Con la risposta a interpello 3.8.2021 n. 525, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all'applicazione della disciplina relativa al controllo del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'ambito degli appalti e subappalti, di cui all'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97, in caso di società subappaltatrice ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al DL 347/2003.</p>
15.1	INAPPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL DURC
	<p>Ai fini della disapplicazione della disciplina di cui all'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97, l'Agenzia chiarisce che alla certificazione di regolarità fiscale (DURF) non può essere esteso quanto previsto per il DURC dall'art. 5 del DM 30.1.2015, che riconosce all'impresa in amministrazione straordinaria una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima della dichiarazione di apertura della procedura, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.</p> <p>Pertanto, non sarebbe sufficiente che la società subappaltatrice attesti la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.</p>
15.2	RISPETTO DELLA "PAR CONDICIO CREDITORUM"
	<p>L'Agenzia delle Entrate precisa però che occorre considerare anche la peculiare situazione in cui versa un soggetto in amministrazione straordinaria, da cui deriva l'indisponibilità in capo all'imprenditore del complesso aziendale e dei rapporti che vi fanno capo, con onere del commissario straordinario di erogare somme in favore dei creditori sempre nel rispetto della "<i>par condicio creditorum</i>", salve le cause legittime di prelazione, con la sola eccezione di crediti da soddisfare in via prioritaria per esigenze connesse alla prosecuzione dell'attività d'impresa, ma comunque previa autorizzazione del giudice delegato.</p> <p>A seguito dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, la società non può quindi arbitrariamente assolvere i propri debiti erariali, nella specie versare le ritenute relative al periodo antecedente, se non nel rispetto della prevista procedura di accertamento del passivo e liquidazione dell'attivo.</p> <p>Ne deriva quindi, secondo l'Agenzia, che, con riguardo ai debiti pregressi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale, non possano applicarsi i vincoli previsti dall'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 e non si possa sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa subappaltatrice.</p>
16	CESSIONI DI PRODOTTI DERIVANTI DAL RICICLO DI BOTTIGLIE - REVERSE CHARGE - ESCLUSIONE
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.8.2021 n. 528, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito all'inapplicabilità del <i>reverse charge</i> per le cessioni di prodotti derivanti dal riciclo delle bottiglie di PET provenienti dalla raccolta differenziata.</p>
16.1	CESSIONI DI ROTTAMI
	<p>L'art. 74 co. 7-8 del DPR 633/72 prevede che l'IVA si applichi con il meccanismo del <i>reverse charge</i> per le cessioni di determinati beni (rottami, cascami, ecc.).</p> <p>Con riguardo al settore della plastica, è stato chiarito che la cessione del materiale plastico di scarto è da assoggettare al predetto meccanismo "<i>a condizione che il materiale in questione sia qualificabile come rottame ovvero bene che in assoluto non è utilizzabile rispetto alla sua primitiva destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione</i>" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 1.12.2008 n. 454).</p>

16.2	<p>REALIZZAZIONE DI PRODOTTI “PRONTI AL FORNO”</p> <p>Nel caso in esame, pertanto, è stato escluso che si debba applicare il meccanismo del <i>reverse charge</i>, in quanto il processo di riciclo attuato fornisce dei prodotti pronti per essere utilizzati in un processo industriale (“pronti al forno”) e non beni di recupero o di scarto (“rottami”).</p>
17	<p>IVA - SERVIZI SU IMMOBILI IN ITALIA - REVERSE CHARGE</p> <p>Assumendo che l'attività di ripristino e manutenzione della rete ferroviaria interna sia materialmente svolta dal prestatore di servizi su un bene immobile situato in Italia, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.8.2021 n. 549 ha esaminato le modalità di fatturazione.</p> <p>L'operazione, effettuata da un soggetto non stabilito in Italia nei confronti di un soggetto passivo ivi residente, richiede l'applicazione del meccanismo del “<i>reverse charge</i>”.</p> <p>Il meccanismo si applica anche se il cedente o prestatore “estero” è identificato, ai fini IVA, in Italia mediante l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale.</p> <p>Nel caso di specie, essendo la prestazione eseguita da una società stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore dovrà emettere una fattura con la propria partita IVA locale senza addebitare l'imposta. Sarà, quindi, il committente italiano a integrare il documento con l'IVA dovuta in Italia, annotando la fattura nel registro delle vendite e, se l'imposta è detraibile, anche nel registro degli acquisti.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
14.9.2021	Ravvedimento acconto IMU	<p>I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.6.2021, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.6.2022; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
15.9.2021	Versamenti imposte da modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021	<p>I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, devono effettuare i versamenti di imposte e contributi, che scadevano nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Si tratta, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'IRPEF, all'IRES, all'IRAP, alla cedolare secca sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2020 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2021 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi"; • del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. altre imposte sostitutive e addizionali), che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi; • dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale; • del saldo IVA relativo al 2020, se non effettuato entro il 16.3.2021, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 e fino al 30.6.2021. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.9.2021	Versamenti contributi INPS da modelli REDDITI 2021 PF	<p>Le persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l’anno 2020; • primo acconto dei contributi per l’anno 2021. <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • artigiane o commerciali, in possesso dei suddetti requisiti; • anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
15.9.2021	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale del saldo 2020 e del primo acconto 2021 di imposte e contributi, nel rispetto dei termini vigenti prima della proroga di cui all’art. 9-ter del DL 73/2021 convertito, devono effettuare il versamento delle prime quattro rate degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.</p> <p>Gli interessi da rateizzazione eventualmente già versati, ma non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive al 15.9.2021.</p>
15.9.2021	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone e i soggetti IRES, che beneficiano della proroga dei versamenti, devono effettuare il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p>
15.9.2021	Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che beneficiano della proroga dei versamenti, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019; • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.
15.9.2021	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 15.9.2021 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
15.9.2021	Adempimenti modelli 730/2021 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 16.7.2021 al 31.8.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
15.9.2021	Adempimenti modelli 730/2021 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 16.7.2021 al 31.8.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua tra-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		smissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
16.9.2021	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; • la terza rata, se la prima rata è stata versata nel mese di luglio 2021; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2021 o il 15.9.2021.
16.9.2021	Versamento rata saldo IVA 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2020 (modello IVA 2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2021; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.7.2021; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.
16.9.2021	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2021; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
16.9.2021	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2021; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.9.2021	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2021; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.9.2021	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2021.
20.9.2021	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2021	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.9.2021	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2020; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2021. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.9.2021	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti IRES che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.</p>
20.9.2021	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
20.9.2021	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 20.9.2021 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
27.9.2021	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativi al mese di agosto 2021, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p>
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
28.9.2021	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> va effettuato entro il 30.11.2022; comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
28.9.2021	Regolarizzazione adempimenti IMU	<p>I soggetti che, entro il 30.6.2021, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2020, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> presentando la dichiarazione omessa; versando la sanzione ridotta di 5,00 euro. <p>Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2020 e non è stata altresì versata l'IMU dovuta per il 2020, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> la presentazione della dichiarazione omessa; il versamento dell'IMU dovuta; la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
30.9.2021	Presentazione modelli REDDITI 2021 per contributo a fondo perduto "perequativo"	<p>Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono presentare all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> la dichiarazione dei redditi relativa al periodo

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>d'imposta in corso al 31.12.2020 (modelli REDDITI 2021);</p> <ul style="list-style-type: none"> al fine di accedere al contributo a fondo perduto "perequativo" per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza di un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
30.9.2021	Versamento somme da riscossione coattiva sospese per l'emergenza COVID-19	<p>I soggetti con carichi presso gli Agenti della riscossione devono effettuare il versamento delle somme che scadevano dall'8.3.2020 al 31.8.2021 in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle cartelle di pagamento; agli accertamenti esecutivi; agli avvisi di addebito INPS.
30.9.2021	Versamento rate sospese per l'emergenza COVID-19 della "rottamazione" delle cartelle" o del "saldo e stralcio"	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-<i>ter</i>") e/o al "saldo e stralcio" degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute il 31.7.2020, che erano state sospese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
30.9.2021	Versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020	<p>I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versamento dell'importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 <i>final</i> relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni; senza applicazione di sanzioni e interessi.
30.9.2021	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021 o il 30.7.2021; la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.
30.9.2021	Presentazione domande credito	<p>Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presenta-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	d'imposta per le librerie	<p>re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero della Cultura; • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta; • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
30.9.2021	Presentazione domande credito d'imposta per le edicole	<p>Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici devono presentare, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • da redigersi sui modelli predisposti dal medesimo Dipartimento e corredata dalla documentazione richiesta; • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
30.9.2021	Comunicazione spese sanitarie	<p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021; • ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2021 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
30.9.2021	Comunicazione spese veterinarie	<p>Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2021; • riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
30.9.2021	Presentazione modelli 730/2021 ad un professionista	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2021:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	o CAF	<ul style="list-style-type: none"> ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti; avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato); unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). <p>Il modello 730/2021 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</p> <p>È possibile utilizzare il modello 730/2021 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</p>
30.9.2021	Presentazione modelli 730/2021 al sostituto d'imposta	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2021, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta; avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" già compilato; unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).
30.9.2021	Presentazione diretta modelli 730/2021	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2021 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> avvalendosi della dichiarazione precompilata; unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. <p>Il modello 730/2021 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> in forma congiunta; in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. <p>È possibile utilizzare il modello 730/2021 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</p>
30.9.2021	Adempimenti modelli 730/2021 presentati ad un professionista	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dall'1.9.2021 al 30.9.2021:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	o CAF	<ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
30.9.2021	Adempimenti modelli 730/2021 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dall'1.9.2021 al 30.9.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
30.9.2021	Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA	<p>Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2022.</p> <p>Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2023.</p>
30.9.2021	Rimborso IVA assolta all'estero	<p>I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IVA assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>acquistati o importati nel 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> in via telematica.
30.9.2021	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti	<p>I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica; se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.
30.9.2021	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti al MOSS	<p>I soggetti extracomunitari che hanno aderito al regime del MOSS devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza per ottenere il rimborso dell'IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia, in relazione ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici; relativa all'anno 2020.
30.9.2021	"Remissione <i>in bonis</i> " per il cinque per mille IRPEF	<p>I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2020 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi e l'effettuazione delle successive integrazioni documentali; con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
30.9.2021	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2021. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
30.9.2021	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2021.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2021 non sia complessivamente superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2021.</p>
30.9.2021 <i>segue</i>	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2021 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
30.9.2021	Rinnovo iscrizione elenco "RIES"	<p>I soggetti proprietari, possessori o detentori di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, i concessionari della rete telematica, gli altri soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta delle giocate, devono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, la richiesta di rinnovo per l'anno in corso dell'iscrizione nell'apposito elenco (c.d. "RIES"), in presenza dei previsti requisiti.</p>
6.10.2021	Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione	<p>I locatori di immobili ad uso abitativo devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto in caso di riduzione del canone di locazione dell'immobile, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisce l'abitazione principale del locatario, in relazione ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020.</p> <p>L'istanza va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante l'apposito servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate; • direttamente o tramite un intermediario abilitato.